

Ancora sul “Caso Calabria”. Replica a Marco Olivetti* (*)

di Stefano Ceccanti

L'interessante nota di Marco Olivetti mi stimola a replicare per quattro aspetti, due su cui sono citato esplicitamente in modo non conforme al mio pensiero, uno implicitamente col medesimo problema e, infine, per alcune osservazioni più generali.

- 1- parto da quella implicita: vengo (forse) accomunato nella nota 54 nella categoria di “molti osservatori del tutto secolarizzati” che avrebbero “affrontato la battaglia a difesa del sistema maggioritario e del ‘presidenzialismo regionale’ con un afflato quasi religioso”. Vorrei far presente a Olivetti che esistono delle ragioni laiche, razionali, per quanto falsificabili, per quella posizione. Esse sono riassunte convincentemente e esaurientemente da Carlo Fusaro, a cui rinvio per completezza, nel suo capitolo “La forma di governo regionale: pregi e difetti di una soluzione che funziona”, pp. 167 ss., nel volume da me curato con Salvatore Vassallo “Come chiudere la transizione” in uscita in questi giorni per Il Mulino. Tali considerazioni si richiamano del resto alle riflessioni di Duverger e del Club Jean Moulin. In estrema sintesi, se siamo in presenza di un sistema dei partiti frammentato e debole, come lo era quello della fine della Quarta Repubblica e come lo è il nostro odierno, delle due l'una: o si mantiene la finalità di garantire stabilità ed efficienza ed allora l'impianto della legge costituzionale n. 1/1999 nelle condizioni date non può essere modificato se non per adattamenti minimi (i casi di scioglimento nelle eventualità di morte e impedimento permanente) oppure si abbandonano quelle finalità e si recede da quell'impianto. In Italia, nel 2004, nelle nostre regioni non esiste una terza via tra forma neoparlamentare e assemblearismo, quella di scardinare il “simul...simul” senza pagare il prezzo di instabilità e di inefficienza: il richiamo a norme vigenti altrove, in diverse condizioni del sistema dei partiti, a chi condivide questa lettura della realtà non appare quindi congruente. Non è quindi un apriorismo ideologico. Si può sensatamente ritenere che sia così rigida quella forma, che faccia pagare prezzi così duri, da ritenere persino preferibile l'assemblearismo: è una posizione motivabile e da alcuni anche giustificata. Ma chi ritenga invece che esista una “terza via” dovrebbe anche proporre un'analisi più ottimistica del sistema dei partiti e della sua possibile evoluzione. Impresa quanto mai ardua.
- 2- Queste riflessioni dovrebbero anche far capire a Olivetti che non può semplificare la mia posizione con le seguenti parole della nota 67: “Sorprende che questa sentenza possa essere qualificata come ‘federalista’...L'idea che Ceccanti intende esprimere è che, difendendo l'elezione diretta dei Presidenti delle Giunte regionali, si difende la loro legittimazione e la loro autorevolezza...(mentre) l'unico Paese al mondo in cui... si è teorizzato che l'elezione diretta dei vertici degli esecutivi locali era la strada privilegiata per realizzare il federalismo è il Venezuela”. Può darsi che mi sia spiegato male io: non ho inteso sostenere in termini di modellistica che ove vi sia elezione diretta di esecutivi regionali vi sia federalismo. Sarebbe piuttosto sciocco pensarlo, così come pensare che qualcuno minimamente avvezzo all'analisi comparata delle istituzioni possa sostenerlo; volevo più semplicemente dire che un'Italia in cui la gran parte delle Regioni del Sud (dove peraltro i partiti sono più deboli e c'è quindi ancor più bisogno delle regole stringenti della 1/1999) avessero avuto mano libera a eludere la legge costituzionale 1/1999 mentre le altre avrebbero avuto la garanzia di stabilità e di efficienza avrebbe

* Marco OLIVETTI, **La forma di governo regionale dopo la sentenza n. 2 del 2004**, in <http://www.astridonline.it/i-nuovi-st/OLIVETTI-La-forma-di-governo-regiona.pdf>, e di prossima pubblicazione in *Le istituzioni del federalismo*

rafforzato i divari territoriali e quindi minato in generale la logica del federalismo solidale e in particolare avrebbe reso tali Regioni più dipendenti dal quadro politico nazionale (i cambiamenti di maggioranza avvennero nella consiliatura precedente per lo più a favore delle forze di Governo a livello centrale). In questo senso mi sembra perfettamente motivabile la definizione di “federalista”; quanto poi allo “spazio giuridicamente consistente di differenziazione” dell’entità federate nello Stato federale contemporaneo mi sembra francamente che Olivetti le sovraccarichi di importanza, dato che, se si muove le mosse dal funzionamento effettivo delle forme di governo in questione, si scopre che le diversità esistenti non sono comunque tali da impedire la sostanziale convergenza, almeno europea, sul modello del Governo di legislatura, analogamente al livello nazionale (“uniformisation organique” secondo Lauvaux, “mimétisme institutionnel” secondo Grewe e Ruiz Fabri) entrambi (cioè sia il Governo di legislatura sia la sostanziale uniformità) favoriti dalla minore frammentazione e dalla maggiore strutturazione del sistema dei partiti.

- 3- La mia nota alla medesima sentenza comparsa sul Forum Internet di “Quaderni Costituzionali” www.unife.it/forumcostituzionale viene definita nel medesimo punto del testo come “la più paradossale” perché non vede i dubbi “che solo un cieco potrebbe non vedere”; in realtà io non ho inteso affatto commentare tutta la sentenza, mi sono limitato, come dichiaro in apertura di testo, alla sola parte sulla forma di governo, di cui dico che è “l’unica su cui mi sento di esprimere un giudizio motivato”, mentre molte delle più critiche osservazioni di Olivetti alla Corte si riferiscono all’inserimento in Statuto di principi relativi alle leggi elettorali indicando lì incongruenze tra le varie sentenze. Che poi io abbia definito “chiara” la sentenza su quella parte, non significa affatto che non si possa in modo ugualmente chiaro criticarla, come fanno Olivetti ed altri: la chiarezza non esclude il pluralismo interpretativo. Infine una notazione: in genere chi si ritiene soddisfatto da una sentenza che ritiene chiara (a meno che, come me in questo periodo, non abbia qualche vizio di grafomania favorito dal trovarsi in un semestre non troppo gravoso) non avverte la necessità di commentarla immediatamente, mentre, del tutto comprensibilmente, sono sovrarappresentate le opinioni critiche. Almeno così mi sembra.
- 4- Già che ci sono, devo dire che mi sembrano particolarmente apprezzabili i richiami di Olivetti all’inserimento delle primarie soprattutto per le cariche monocratiche, le osservazioni sulla valorizzazione del referendum (aggiungerei: non solo moltiplicandone le tipologie ma con quorum di partecipazione non impossibili da raggiungere) e alla presentazione obbligata del programma di governo a inizio legislatura senza vincolo di voto di approvazione. Un conto è infatti il programma elettorale, che è necessariamente ridotto ad alcune grandi discriminanti, altra cosa è quello di governo che, sia pure sulle basi del primo, lo specifica nei contenuti, nei modi e nei tempi.

Piccola postilla finale: c’è già qualche esponente di governo che contesta la legittimazione della Corte sia in quanto tale sia soprattutto nei casi di sentenze sfavorevoli; non mi pare sia il caso che anche da parte della dottrina si unisca, sommando alla opportuna critica di merito un avallo a tali tesi, facendo intendere che tra le spinte principali a emettere una sentenza vi sia la pressione di una “potentissima lobby”, nel caso di specie quella “maggioritaria”.

(*) Marco OLIVETTI, **La forma di governo regionale dopo la sentenza n. 2 del 2004**, in <http://www.astridonline.it/i-nuovi-st/OLIVETTI-La-forma-di-governo-regiona.pdf> e di prossima pubblicazione in *Le istituzioni del federalismo*